



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 30/03/2023

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - MODIFICA.

L'anno Duemilaventitre il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 21:20, presso Auditorium "F.Scarfiotti" si è riunito il Consiglio, convocato con avviso prot.n.9470 in data 24/03/2023, spedito nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Nome e Cognome	Carica	Presenza
1	Noemi Tartabini	SINDACO	Si
2	MIRCO BRACONI	PRES.CONS.	Si
3	GIULIA MARCANTONI	CONS.	Si
4	MARA BARBARESI	CONS.	Si
5	CATIA MEI	CONS.	Si
6	MASSIMO CAPRANI	CONS.	Si
7	LUCA STROVEGLI	CONS.	Si
8	SARA MAZZONI	CONS.	No
9	MICHELE GALLUZZO	CONS.	Si
10	MARGHERITA FERMANI	CONS.	Si
11	SIMONE PANTANETTI	CONS.	Si
12	EDOARDO MARABINI	CONS.	Si
13	VALERIA MERIGGI	CONS.	Si
14	ENRICO GAROFOLO	CONS.	Si
15	VALENTINA CAMPUGIANI	CONS.	Si
16	SIMONA GALIE'	CONS.	Si
17	STEFANO MEZZASOMA	CONS.	Si
Presenti N. 16		Assenti N. 1	

Constata l'esistenza del numero legale per la validità della riunione assume la Presidenza il Signor: **MIRCO BRACONI** il quale nomina scrutatori i Consiglieri Comunali:

MARGHERITA FERMANI, SIMONE PANTANETTI, VALERIA MERIGGI

Sono presenti in aula il Vice Sindaco Giulio Casciotti e gli Assessori Luisa Isidori e Marco Mazzoni.

L' Assessore Tommaso Ruffini entra in aula alle ore 22:04.

La seduta è **PUBBLICA**.

Partecipa il **SEGRETARIO DOTT.SSA GABRIELLA MARIA GALASSI**, anche con funzione di verbalizzante.



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - MODIFICA.*

Vista la Proposta del Responsabile del procedimento n. 19933 del 21/03/2023

Prima della trattazione del punto n.2 all'o.d.g. avente per oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie - Modifica." l'Assessore Marco Mazzoni propone al Presidente del Consiglio e all'assise la discussione unica con il punto all'o.d.g. n.3 avente per oggetto: "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie - Aggiornamento."

Risultano presenti in aula n.16 Consiglieri. Assente il Consigliere Sara Mazzoni.

Sull'argomento si registrano gli interventi e le discussioni come risultanti dalla registrazione il cui contenuto, così come trascritto, viene allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. in base al quale i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Richiamata la L. n. 160/2019 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art.1 comma 796 in base al quale in assenza di una apposita disciplina regolamentare l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, scaglionate in base all'entità dell'importo;
- l'art. 1 Comma 797 il quale dispone che l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

Dato atto che l'articolo 16 del vigente Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019, già disciplina la possibilità di concedere, a specifica domanda debitamente motivata, dilazioni e rateizzazione dei pagamenti dovuti;

Ritenuto opportuno, con efficacia dal 1° gennaio 2023, modificare il vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie, con particolare riferimento appunto alla disciplina delle dilazioni di pagamento - rateizzazioni al fine di:

- garantire ai contribuenti, che versano in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, le migliori



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

condizioni possibili per il pagamento, a salvaguarda del buon esito della riscossione;

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto, nonché tenendo conto degli effetti sulle condizioni finanziarie dei contribuenti determinate dalla situazione generale del sistema economico finanziario, anche in considerazione del perdurare degli effetti economici negativi della crisi ucraina;

Visti gli articoli sotto riportati, prima con il testo attualmente in vigore, di seguito con il testo modificato dove sono cancellate le parti da eliminare e scritte in grassetto le parti da aggiungere:

ARTICOLO 16 – Dilazioni di pagamento – rateizzazioni (*vigente*)

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché – in ogni caso - le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1998, possono essere concesse, a specifica domanda debitamente motivata, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Importo rata minima mensile €. 100,00 (cento/00);
 - b) durata massima (salva diversa disposizione prevista dalla legge per tributi specifici):
 - 1) mesi 12 (dodici): senza necessità di produrre idonea polizza fidejussoria o deposito cauzionale;
 - 2) mesi 24 (ventiquattro): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, di un importo pari al 10% della somma da rateizzare;
 - 3) mesi 36 (trentasei): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 15% della somma da rateizzare;
 - 4) mesi 48 (quarantotto): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 20% della somma da rateizzare;
 - 5) mesi 60 (sessanta): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 25% della somma da rateizzare;
 - 6) oltre 60 (sessanta) e, comunque, non oltre 72 (settantadue) mesi: esclusivamente mediante produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
 - c) decadenza dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive;
 - d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

Il deposito cauzionale infruttifero deve essere versato dal contribuente presso la Tesoreria comunale e



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

verrà restituito dall'Ente solo qualora sia stato effettuato integralmente il relativo pagamento nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. In caso contrario, lo stesso verrà definitivamente incamerato nelle casse comunali a scomputo e fino a concorrenza delle somme ancora dovute; l'eventuale eccedenza del deposito cauzionale rispetto alle somme ancora dovute verrà rimborsata senza interessi.

La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà avere durata per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni sopra indicate, con la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di deposito cauzionale nella misura del 5% della somma da rateizzare.

ARTICOLO 16 – Dilazioni di pagamento – rateizzazioni (*modificato*)

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, ~~nonché in ogni caso le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1998,~~ possono essere concesse, a specifica domanda debitamente motivata, **ed a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà**, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) importo rata minima mensile €. ~~100,00~~ **50,00**(~~cento/00~~ **cinquanta/00**);
- b) ~~durata massima (salva diversa disposizione prevista dalla legge per tributi specifici)~~ **articolazione delle rate mensili per fasce di debito:**
 - **fino a € 1.000,00: massimo 12 (dodici) rate mensili;**
 - **da € 1.000,01 a € 6.000,00: massimo 24 (ventiquattro) rate mensili;**
 - **da € 6.000,01 a € 15.000,00: massimo 48 (quarantotto) rate mensili;**
 - **da € 15.000,01 a € 25.000,00: massimo 60 (sessanta) rate mensili;**
 - **oltre € 25.000,01: massimo 72 (settantadue) rate mensili;**
 - **in caso di debiti relativi ad avvisi e/o solleciti di pagamento bonari di importo superiore a € 6.000,00, il numero delle rate mensili non può in ogni caso essere superiore a 36 (trentasei);**
- ~~1) mesi 12 (dodici): senza necessità di produrre idonea polizza fidejussoria o deposito cauzionale;~~
- ~~2) mesi 24 (ventiquattro): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, di un importo pari al 10% della somma da rateizzare; —~~
- ~~3) mesi 36 (trentasei): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 15% della somma da rateizzare; —~~
- ~~4) mesi 48 (quarantotto): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 20% della somma da rateizzare; —~~



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

- ~~5) mesi 60 (sessanta): previa produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero, in alternativa, previo versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo pari al 25% della somma da rateizzare; —~~
- ~~6) oltre 60 (sessanta) e, comunque, non oltre 72 (settantadue) mesi: esclusivamente mediante produzione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.~~
- c) **decadenza dal beneficio concesso, in caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate, anche non consecutive; in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;**
- d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
- e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- f) **in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili (*fatto salvo comunque il limite di cui alla lettera a) del presente comma*), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;**
- g) **il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati e di eventuali piani di rateizzazione autorizzati e non ancora conclusi. A tal fine, oltre all'istanza, è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 10.000,00.**

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In tali casi si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. In alternativa, a tal fine, si possono considerare anche i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

~~— Il deposito cauzionale infruttifero deve essere versato dal contribuente presso la Tesoreria comunale e verrà restituito dall'Ente solo qualora sia stato effettuato integralmente il relativo pagamento nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. In caso contrario, lo stesso verrà definitivamente incamerato nelle casse comunali a scomputo e fino a concorrenza delle somme ancora dovute; l'eventuale decadenza del deposito cauzionale rispetto alle somme ancora dovute verrà rimborsata senza interessi. —~~

~~— La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà avere durata per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.~~

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

rate o d'importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. ~~Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni sopra indicate, con la maggiorazione degli importi dovuti a titolo di deposito cauzionale nella misura del 5% della somma da rateizzare.~~

ARTICOLO 19 – Vigenza (vigente)

1. Le norme del presente Regolamento, sono efficaci a decorrere dal 01/01/2019.

ARTICOLO 19 – Vigenza (modificato)

1. Le norme del presente Regolamento, sono efficaci a decorrere dal 01/01/2019. **Le modifiche apportate all'articolo 16 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2023 hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii..**

Visto l'allegato schema di Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie, redatto in conformità della normativa vigente, predisposto dal competente ufficio comunale;

Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1 comma 775 della L. 197 del 29 dicembre 2022 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 267/2000 il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla I^a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Tributi, Finanze, Personale, Affari Istituzionali, Patrimonio, Partecipazione e Trasparenza” in data ...00.2023;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Viste le dichiarazioni di voto che precedono;

Visti gli esiti delle votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per l'approvazione del punto in esame sia che per la declaratoria di immediata esecutività;

1° Votazione palese per l'approvazione del punto 2 all'o.d.g.:

Consiglieri presenti	n. 16	Assente Sara Mazzoni
Consiglieri votanti	n. 16	
Votazione espressa in forma palese		
Voti favorevoli	n. 16	unanimi

2° Votazione palese per la declaratoria di immediata esecutività:

Consiglieri presenti	n. 16	Assente Sara Mazzoni
Consiglieri votanti	n. 16	
Votazione espressa in forma palese		
Voti favorevoli	n. 16	unanimi

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le variazioni al vigente Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019 con la modifica agli articoli 16 e 19 nei termini come in premessa riportati;



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

- 3) Di dare atto che il Regolamento nel suo testo integrale con le modifiche apportate viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*L. n. 214/2011*);
- 5) Di pubblicare il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - sul sito internet istituzionale del Comune;
- 6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

A.M./gr



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

Città di Potenza Picena

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2023.

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate tributarie

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

ARTICOLO 8 – Attività di controllo delle entrate

ARTICOLO 9 – Rapporti con i cittadini

ARTICOLO 10 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

ARTICOLO 11 – Contenzioso tributario

ARTICOLO 12 – Sanzioni tributarie

ARTICOLO 13 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 14 – Riscossione

ARTICOLO 15 – Rimborsi

ARTICOLO 16 – Dilazioni di pagamento - rateizzazioni

ARTICOLO 17 – Crediti di modesta entità

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 18 – Accertamento con adesione



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 19 – Vigenza

ARTICOLO 20 – Norme finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che generalmente definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva. Per quanto non previsto negli appositi regolamenti trovano applicazione le norme di legge e quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe sono determinate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe fissate nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate tributarie

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 la forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, è scelta tra le seguenti:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura generalmente il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Attività di controllo

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari, qualora previsto da specifiche norme di legge, l'Organo comunale competente può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

ARTICOLO 9 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 10 – Attività accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con le altre modalità di notificazione tempo per tempo previste dall'Ordinamento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

ARTICOLO 11 – Contenzioso tributario

1. Salva diversa disposizione di legge, spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, rappresentare il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. L'assistenza tecnica in giudizio può essere attribuita al funzionario responsabile del tributo ovvero a difensori esterni abilitati.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora emerga la inopportunità di continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 12 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 13 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca, totale o parziale, di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
 3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
 4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
 5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla o revoca, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, nel merito favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 14 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 tramite:
 - a) convenzione con le aziende speciali e con le società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - b) concessionario del servizio riscossione tributi di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - c) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - d) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

ARTICOLO 15 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo versato e non dovuto è disposto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente.
3. Salvo diverse disposizioni normative, i regolamenti riguardanti specifici tributi, possono stabilire gli importi al di sotto dei quali non si dà luogo a rimborso.

ARTICOLO 16 – Dilazioni di pagamento – rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda debitamente motivata, ed a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) importo rata minima mensile €. 50,00 (cinquanta/00);
 - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - fino a € 1.000,00: massimo 12 (dodici) rate mensili;
 - da € 1.000,01 a € 6.000,00: massimo 24 (ventiquattro) rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 15.000,00: massimo 48 (quarantotto) rate mensili;
 - da € 15.000,01 a € 25.000,00: massimo 60 (sessanta) rate mensili;
 - oltre € 25.000,01: massimo 72 (settantadue) rate mensili;
 - in caso di debiti relativi ad avvisi e/o solleciti di pagamento bonari di importo superiore a € 6.000,00, il numero delle rate mensili non può in ogni caso essere superiore a 36 (trentasei);
 - c) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - d) applicazione degl'interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

- f) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili (*fatto salvo comunque il limite di cui alla lettera a) del presente comma*), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
- g) il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati e di eventuali piani di rateizzazione autorizzati e non ancora conclusi. A tal fine, oltre all'istanza, è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 10.000,00.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In tali casi si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. In alternativa, a tal fine, si possono considerare anche i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

ARTICOLO 17 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 20,00 (venti/00).
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV – Accertamento con adesione



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

ARTICOLO 18 – Accertamento con adesione

1. Si applica in questo comune, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 19 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, sono efficaci a decorrere dal 01/01/2019. Le modifiche apportate all'articolo 16 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2023 hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 20 – Norme finali

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con il presente atto.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata



COMUNE DI POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RESOCONTO STENOTIPICO INTEGRALE

Servizio fornito da Halleymedia Snc

SEDUTA DEL 30 MARZO 2023

PUNTO 2 ODG: Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie – Modifica.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno: Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ... tributarie e modifica. Illustra sempre l'Assessore Mazzoni. Prego!

Marco Mazzoni (Assessore)

Qui chiedo se era possibile mettere sia le entrate tributarie che quelle ordinarie, Presidente, dato che ...

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Se non ci sono obiezioni da parte dei consiglieri, facciamo una discussione unica e poi verrà fatta una votazione separata, non so ...

Marco Mazzoni (Assessore)

Abbiamo fatto così anche in commissione!

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Perfetto! Sarebbero l'accorpamento della discussione del secondo e del terzo punto, poi la



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

votazione, comunque, sarà fatta poi divisa, quindi ... va bene, Assessore Mazzoni può illustrare anche il punto numero 3 ...

PUNTO 3 ODG: Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie – Aggiornamento.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

... che è il regolamento per l'accertamento e revisione delle Entrate ordinarie aggiornamento. Prego.

Marco Mazzoni (Assessore)

La ringrazio, Presidente. La prima premessa che bisogna fare quando parliamo di regolamento per accertamento e riscossione sia tributi che entrate ordinarie, è questa: che gli enti, quindi come ... come tutti gli enti anche il nostro Comune, possono disciplinare con regolamento in merito alle proprie entrate sia tributarie che ordinarie. E la seconda premessa è che bisogna considerare ... si è considerato il momento in cui viviamo che è una situazione sicuramente abbastanza ... per dire particolare è un eufemismo, abbastanza difficile sotto l'aspetto sociale, ma anche economico. E ... e quindi si è cercato di andare incontro alle richieste che provengono sia dalle famiglie che dalle attività che si trovano, ovviamente, in temporanea ed obiettiva difficoltà economica e finanziaria. Questo ci ha portato a modificare, soprattutto per ciò che riguarda la parte tributaria perché per la parte della ... delle entrate ordinarie è ... è stato molto più semplice, a semplificare e, soprattutto, ad ampliare ed andare incontro a queste esigenze. Prima di tutti si è scelto di arrivare a una massima rateizzazione di tali debiti, fino a un massimo di 72 rate. Ovviamente questa scelta deve anche conciliare la situazione del ... del Comune, quindi le entrate del comune perché non ... l'ente non può andare in difficoltà per scelte che non possono essere sostenute, quindi guardando a entrambe le situazioni si è cercato di, da una parte, collaborare con i contribuenti e, da una parte, di semplificare gli adempimenti che servono per aderire a eventuali richieste di rateizzazioni. Nello specifico di tutto il regolamento, soprattutto la parte tributaria perché è l'articolo 16, mentre la parte ordinaria è l'articolo 15, vengono ... viene modificato l'articolo 16, da una parte e l'articolo 15 dall'altra. Che cosa normano queste ... questi questi articoli: proprio la dilazione di pagamento. In essi si è previsto quanto segue: si sono fatti gli scaglioni ... velocissimo: fino a 1000 euro di debito si possono chiedere rateizzazioni fino a 12 rate mensili, da 1000 euro e un centesimo fino a 6000 fino a un massimo di 24 rate, da 6000 un centesimo fino a 15000 euro, 48 ... fino ad un massimo di 48 rate mensili, da 15000 un centesimo fino a 25000 euro, fino ad un massimo di 60 rate, oltre i 25000 e un centesimo, 72 rate. Qui tengo a precisare che ... fortemente, che ... per la prima volta l'Ente, proprio per questa tipologia di rateizzazioni e per quello che ho detto in premessa, non chiede più, per ciò che riguarda le rate che vanno sopra i 12 ... le 12 rate, rispetto a quello che avveniva precedentemente, né garanzie e né polizze fidejussoria o quant'altro nei confronti dei contribuenti. L'unico limite che ... che esiste da parte nostra è che per debiti di sopra i 6000 euro non possono essere inferiori a 36 rate e la rata minima è scesa da 100 euro a 50 euro. Un ulteriore cambiamento è questo: che se in un arco di sei mesi non vengono pagate due rate, anche non continuative, si decade automaticamente dalla rateizzazione in corso; nel caso in cui si è in ... in regola con i pagamenti e c'è una successiva difficoltà, un'ulteriore difficoltà rispetto a quanto si è chiesta la rateizzazione, c'è la possibilità di richiedere un'ulteriore rateizzazione per un massimo di 12 rate mensili. Ultima cosa che è altrettanto è altrettanto importante è questo: è che ... che cosa si richiede per certificare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà? Fino a



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

10000 euro, di fatto, una autocertificazione; sopra i 10000 euro bisogna distinguere tra persone fisiche o ditte individuali nella situazione ISEE, mentre per le attività ristrutturate, ovviamente, le situazioni di bilancio, quindi i rapporti debiti / ricavi. Quindi ci si rifà molto a ciò che viene richiesto dall'agenzia più importanti di riscossione italiana che è quella, la vecchia agenzia di riscossione o ex "Equitalia" per capirci. Detto questo ... un altro ... un'altra cosa che volevo sottolineare è che per debiti complessivi fino a 20 euro, di fatto, l'Ente non prende in considerazione tale debito. Anche in questi ... su questi regolamenti abbiamo ottenuto il parere favorevole da parte degli uffici competenti nonché da parte dei revisori dei conti. Grazie Presidente.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Grazie, Assessore Mazzoni.

Marco Mazzoni (Assessore)

Scusi, presidente ...

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Prego!

Marco Mazzoni (Assessore)

... ho una cosa che volevo ricordare e che non fa parte del ... del ... del punto, ma, diciamo, rientra in queste operazioni che abbiamo fatto: è stata fatta una delibera di Giunta il 27 di febbraio del 2023, avente ad oggetto, la Tari, la determinazione del numero delle rate e le scadenze per l'anno 2023. Ricordo che qui i comuni, quindi anche noi, entro il 30 aprile a meno che non ci siano proroghe, dobbiamo approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti per l'anno, ovviamente, in corso. Questo anno, anche qui per cercare di andare incontro a numerosi concittadini che ... che ci hanno fatto pervenire queste ... queste richieste è stato deciso di suddividere l'importo delle ... della Tari per utenze domestiche o non domestiche fino a 1000 euro rimane come erano le modalità di pagamento l'anno precedente, quindi tre rate, due al saldo ... due a acconto e una a saldo nelle date di 30 Aprile, 30 settembre e il 5 dicembre, mentre per importi superiori a 1000 euro si è aumentato la rateizzazione, quindi sempre nell'anno, perché purtroppo non possiamo andare oltre per motivi finanziari, perché creerebbe degli squilibri, si sono ... sono state fatte 7 rate in acconto e una a saldo, ovviamente il saldo è sempre il 5 di .. di dicembre. Le 7 rate in acconto sono mensili, quindi fine aprile, fine maggio ... fino ad arrivare a fine ottobre. Ovviamente se uno volesse può sempre pagare in unica soluzione come era sempre previsto, quindi gli uffici, in questo devo ringraziarli perché, ovviamente, per loro è una mole di lavoro superiore, perché immaginate gestire ... due o tre volte i pagamenti rispetto all'anno precedente rende un po' più complesso il tutto però sono venuti incontro alle richieste che numerose, soprattutto attività, ci hanno fatto grazie.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Grazie Assessore Mazzoni, apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliere Strovegli, prego!

Luca Strovegli (Consigliere)

Grazie Presidente, anche noi solamente per la dichiarazione di voto e per ringraziare ... che sarà favorevole, ovviamente, come è stata in commissione da parte di tutte le ... le forze che siedono in



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

Consiglio Comunale e per ringraziare l'operato dell'Amministrazione che ha operato al fine di rendere più accessibile le modalità di pagamento e le modalità di rateizzazione per quelle attività e per quelle persone che sono in obiettive situazioni di difficoltà economica, grazie.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Grazie consigliere Strovegli. Se ... consigliere Garofolo prego!

Enrico Garofolo (Consigliere)

Solo per confermare il voto favorevole come fatto in Commissione ad entrambi i regolamenti, grazie.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Grazie Garofolo! Allora ... consigliere Mezzasoma, prego!

Stefano Mezzasoma (Consigliere)

Grazie, Presidente ... grazie Presidente, per confermare il voto che è stato espresso in Commissione, è favorevole per tutti e due gli articoli.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Grazie, consigliere Mezzasoma, quindi passiamo alla votazione dei punti numero 2 e numero 3.

VOTAZIONE PUNTO 2

Allora: punto numero 2 all'ordine del giorno: regolamento per l'accertamento della riscossione delle entrate tributarie, modifica. Chi è favorevole? È unanime!

VOTAZIONE PUNTO 2 I.E.

Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? È unanime.

VOTAZIONE PUNTO 3

Votiamo il punto numero 3 all'ordine del giorno: regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, aggiornamento. Chi è favorevole? E' unanime!

VOTAZIONE PUNTO 3 I.E.

Anche qui dobbiamo votare l'immediata esecutività. Chi è favorevole? E' unanime.

Mirco Braconi (Presidente del Consiglio)

Adesso il punto ... ah! Scusate il ... i punti numero 4 e 5 all'ordine del giorno, per un errore tecnico, non sono stati messi nell'ordine ... sbagliato, quindi va discusso prima il punto numero cinque ... va discusso e votato prima il punto numero 5 e poi il punto numero 4. Se non ci sono opposizioni lo diamo per accertato?



Città di POTENZA PICENA

Provincia di Macerata

Del che s'e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRES.CONS.
MIRCO BRACONI



IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GABRIELLA MARIA GALASSI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' esecutiva :

[] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000);
[X] Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.



IL SEGRETARIO
DOTT.SSA GABRIELLA MARIA
GALASSI

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti servizi:
UFFICIO TRIBUTI - RAGIONERIA - ECONOMATO - -